



ACCETTO O NON ACCETTO?

SECONDO LE ISTRUZIONI MINISTERIALI DEL 25 AGOSTO 2009

a cura di Laura Razzano

RINUNCIO IN UNA GRADUATORIA

- PER QUEST'ANNO (2009/2010) NON POTRO' PIU' LAVORARE NELLA GRADUATORIA DI QUELLA PROVINCIA
- POTRO' ESSERE CHIAMATO PER ALTRE GRADUATORIE DELLA STESSA PROVINCIA
- POTRO' ESSERE CHIAMATO NELLE ALTRE PROVINCE DOVE SONO INSERITO IN GRADUATORIA (IN CODA O NO)

ACCETTO IN UNA GRADUATORIA

- NON SARO' CHIAMATO PIU' DA **NESSUNA** GRADUATORIA DI ALTRE PROVINCE IN CUI SIA INSERITO ANCHE SE NON HO SCELTO UNA CATTEDRA COMPLETA
- POSSO LASCIARE, SOLO SE NON HO STIPULATO IL CONTRATTO, UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE PER UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE SOLO PER PRENDERNE UN'ALTRA ANNUALE NELLA STESSA PROVINCIA PER LO STESSO O UN ALTRO INSEGNAMENTO.

ACCETTO SU SOSTEGNO

- NON SARO' CHIAMATO PIU' DA **NESSUNA** GRADUATORIA DI ALTRE PROVINCE IN CUI SIA INSERITO ANCHE SE NON HO SCELTO UNA CATTEDRA COMPLETA
- POSSO LASCIARE, PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO, SOLO SE NON SONO SOGGETTO AL VINCOLO DI LAVORARE SU SOSTEGNO, PER ACCETTARE POSTO COMUNE SOLO NELLA PROVINCIA DOVE HO ACCETTATO LA PROPOSTA DI SUPPLENZA.

HO AVUTO IL RUOLO

- NON POSSO ACCETTARE NESSUNA SUPPLENZA IN NESSUNA GRADUATORIA (ESAURIMENTO O ISTITUTO) IN CUI SIA INSERITO



SANZIONI PREVISTE DALL'ART 8 DEL REGOLAMENTO

RINUNCIO
SONO ASSENTE

- La rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento.

ACCETTO ANCHE CON
DELEGA MA NON
PRENDO SERVIZIO

- La mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.

ABBANDONO IL
SERVIZIO

- L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.



SOSTEGNO

HO CONSEGUITO IL TITOLO TARDIVAMENTE MA NON L'HO POTUTO FAR VALERE

ENTRO IL 31 AGOSTO DEVO PRESENTARE DOMANDA PER ESSERE INSERITO IN CODA AGLI ELENCHI DI SOSTEGNO DELLA MIA FASCIA DI PERTINENZA

SI INVIA LA DOMANDA IN CARTA LIBERA CON AUTOCERTIFICAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DOVE SI E' INVIATO IL MODELLO B DELLE SEDI

HO IL TITOLO

I docenti di cui all'art. 1, lettere a),b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 "ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno", per cui, l'eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l'accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.

NON HO IL TITOLO MA HO SEMPRE LAVORATO SU SOSTEGNO

- I posti non coperti saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l'A.S. 2009/2010
- in caso di esito negativo si ricorrerà successivamente a quelli delle altre scuole della provincia secondo il criterio della viciniorità
- in subordine, si attingerà alle normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
- E' consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell'avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.
- Per le supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell'avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al



termine delle attività didattiche, l'intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

- Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del Regolamento, procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo un ordine di consultazione delle predette scuole che osservi un criterio di viciniorità.
- Ove si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente descritti dall'art.6, comma 3 e seguenti, del D.D.G. 16 marzo 2007.
- Per quanto riguarda, l'eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell'art.6, comma 3, del nuovo Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.

CHI SCEGLIE PRIMA?

Ha presentato l'Allegato "A" al D.M. n.42 dell'8 aprile 2009.

Sceglie prima degli altri solo se, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica

In nessun caso può ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica per tutte le province nelle cui graduatorie ad esaurimento l'aspirante risulta incluso e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo nella provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.

Spezzoni di 6 ore

Le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali non concorrono a costituire cattedre o posti orario e non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali **spezzoni** di insegnamento.

La predetta istituzione scolastica può coprire le ore di insegnamento attribuendole, **col loro consenso**, ai docenti abilitati in servizio nella scuola medesima con priorità al personale supplente avente titolo al completamento di orario e, successivamente, attribuendole al personale con orario completo interpellando prima chi è di ruolo, poi chi è supplente e tenendo presente l'impossibilità di svolgere più di 24 ore settimanali aggiuntive.

Solo nel caso in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

INGLESE NELLA PRIMARIA

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile in alcun modo assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti dall'art.7 c.8 del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131

Certificati e scartoffie

La certificazione sanitaria di idoneità all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto al momento dell'attribuzione del primo contratto di lavoro. Siccome sanno benissimo che molte Regioni non la rilasciano più concedono, in caso di difficoltà di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica (dato che la Legge 133 /2008 l'ha sostanzialmente abolita) di presentare un'apposita certificazione rilasciata dal proprio medico di base.

Riguardo la presentazione della documentazione di rito si ricorda che la stessa può essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva di certificazione e che è meglio non dichiarare il falso perché ci saranno controlli e sanzioni anche penali per chi rende false dichiarazioni.

Ovviamente della stessa norma (DPR 28 dicembre 2000 n. 445), citata per alcuni articoli, i "burosauri" di Trastevere hanno ignorato ancora una volta quello che chiaramente dice che non potrebbero richiedere per l'ennesima volta i certificati che già hanno in loro possesso.